SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 14 novembre 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 novembre 1996, n. 577.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 473.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera *c)*, e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi."»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1271):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BERSANI) il 14 settembre 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 16 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 settembre 1996.

Esaminato dalla 10ª commissione il 1° ottobre 1996.

Esaminato in aula il 15 ottobre 1996 e approvato il 16 ottobre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2497):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 17 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 ottobre 1996.

Esaminato dalla X commissione il 22 e 29 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 4 novembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1271/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 5 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 6 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 13 novembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 60.

96G0611

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1996.

Emissione obbligazionaria della Repubblica italiana per l'importo di 100 miliardi di yen, della durata di venti anni, a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.555 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di 100 miliardi di yen, della durata di venti anni, a tasso fisso;

Vista la proposta, formulata dalla Direzione generale del Tesoro, con nota n. 500300 del 16 ottobre 1996;

Considerato che l'offerta della Nomura International plc., in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 100 miliardi di yen;

durata: 20 anni;

prezzo: 100%;

tasso di interesse annuo: 3,7%, pagabile posticipatamente, il 14 novembre di ogni anno, a partire dal 14 novembre 1997;

commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,50%;

decorrenza: 14 novembre 1996;

scadenza: 14 novembre 2016;

netto ricavo: 99.500.000.000 di yen.

Art. 2.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore del valore nominale di 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000 di yen.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 14 novembre 2016.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

Il prestito costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata della Repubblica italiana; esso si pone e si porrà nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario,e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre tre giorni;

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione di cui al precedente art. 1, il 14 novembre 1996.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/yen di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Nomura International plc. per l'assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà alla Nomura International plc., che potrà retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,50% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in yen a tasso fisso, con pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 2016 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2016 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7470

DECRETO 6 novembre 1996.

Segni caratteristici dei titoli della sesta, settima e ottava tranche dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1994/99 - 9,50%, emessi per l'estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, e, in particolare, gli articoli 10 e 11 con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 101410 del 17 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1993, con il quale, in applicazione dell'art. 11 del suddetto decreto-legge n. 16 del 1993, è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro ad estinzione dei crediti d'imposta, con godimento 1° gennaio 1994, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 9,50%;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con cui sono stati stabiliti i segni caratteristici dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 397563 del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1994;

n. 398200 del 1° agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994;

n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995,

con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della seconda, terza, quarta e quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996;

n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996;

n. 787502 del 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996,

con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della sesta, settima e ottava tranche dei medesimi certificati di credito del Tesoro per l'importo nominale complessivo di L. 349.445.000.000;

Vista la nota del 16 settembre 1996 con cui la Banca d'Italia ha rappresentato la necessità che i suddetti certificati di credito del Tesoro relativi alla sesta, settima e ottava tranche siano allestiti privi delle cedole scadute il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1996, in quanto gli interessi relativi alle predette annualità sono già stati corrisposti agli aventi diritto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla stampa dei relativi titoli senza le cedole scadute il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1996;

Considerato, altresì, che nell'allestimento dei certificati di credito del Tesoro sono state recentemente introdotte nuove tecniche di stampa;

Ravvisata, di conseguenza, la necessità di stabilire i segni caratteristici per i titoli della specie appartenenti alla sesta, settima e ottava tranche;

Decreta:

A parziale modifica di quanto stabilito nei decreti ministeriali del 18 gennaio, 4 marzo e 19 luglio 1996 citati nelle premesse, i titoli della sesta, settima e ottava tranche dei certificati di credito del Tesoro 9,50%, codice 036677 emissione 1° gennaio 1994/1999, rilasciati per l'importo complessivo di nominali L. 349.445.000.000, sono stampati su carta filigranata recante, nel corpo del titolo, la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel Museo del Prado di Madrid e, nelle cedole, la riproduzione del volto de «la Flora», tratta dall'omonimo dipinto di Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Detti titoli sono composti dal corpo e da tre cedole per il pagamento degli interessi annuali relative alle scadenze del 1° gennaio 1997, 1° gennaio 1998 e 1° gennaio 1999.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna», custodito nella National Gallery di Londra.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
E DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 MARZO 1993, N. 75
ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di emissione del prestito, il tasso d'interesse annuo del 9,50%, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Sul fondino trovano altresì spazio un ologramma e un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il tasso d'interesse annuo del 9,50%, la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA», il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola ed il relativo importo lordo, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. L'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a millerighe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 101410 del 17 dicembre 1993, citato nelle premesse, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il tasso d'interesse annuo del 9,50% e la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone e dell'importo dell'interesse lordo, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale, il prezzo di emissione e il tasso d'interesse annuo del 9,50% stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno anche alle successive tranches dei certificati di credito indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7517

DECRETO 6 novembre 1996.

Segni caratteristici dei titoli della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1994/99 - 9%, emessi per l'estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10 con il quale sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti

d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 787291 del 7 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del suddetto decreto-legge n. 307 del 1994, è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro ad estinzione dei crediti d'imposta, con godimento 1° gennaio 1994, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 9%, per l'importo nominale di L. 510.745.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto ministeriale del 7 giugno 1996, con cui sono stati stabiliti i segni caratteristici dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Vista la nota del 16 settembre 1996 con cui la Banca d'Italia ha rappresentato la necessità che i suddetti certificati di credito del Tesoro siano allestiti privi delle cedole scadute il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1996, in quanto gli interessi relativi alle predette annualità sono già stati corrisposti agli aventi diritto;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 9 del suddetto decreto ministeriale del 7 giugno 1996, allo scopo di consentire l'allestimento dei titoli nei termini sopra descritti, nonché di meglio specificare taluni segni caratteristici dei titoli da rilasciare;

Decreta:

L'art. 9 del decreto ministeriale in data 7 giugno 1996, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — I certificati di credito del Tesoro 9%, codice 036756, emissione 1° gennaio 1994/1999, rilasciati per l'importo di nominali L. 510.745.000.000, sono stampati su carta filigranata recante, nel corpo del titolo, la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel Museo del Prado di Madrid e, nelle cedole, la riproduzione del volto de "la Flora", tratta dall'omonimo dipinto di Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Detti titoli sono composti dal corpo e da tre cedole per il pagamento degli interessi annuali relative alle scadenze del 1° gennaio 1997, 1° gennaio 1998 e 1° gennaio 1999.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano "Bacco e Arianna", custodito nella National Gallery di Londra.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
E DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 307,
CONVERTITO NELLA LEGGE 22 LUGLIO 1994, N. 457
ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di emissione del prestito, il tasso d'interesse annuo del 9%, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura "IL DIRETTORE GENERALE"; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Sul fondino trovano altresì spazio un ologramma e un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda "CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO". Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il tasso d'interesse annuo del 9%, la legenda "ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA", il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola ed il relativo importo lordo, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. L'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a millerighe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica

italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda "CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO", l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il tasso d'interesse annuo del 9% e la legenda "ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA".

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone e dell'importo dell'interesse lordo, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale, il prezzo di emissione e il tasso d'interesse annuo del 9% stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto».

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno anche alle successive tranches dei certificati di credito indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7518

DECRETO 6 novembre 1996.

Segni caratteristici dei titoli della quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1993/98 - 12,50%, emessi per l'estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, e, in particolare, l'art. 10 con il quale sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1993, con il quale, in applicazione dell'art. 10 del suddetto decreto-legge n. 16 del 1993, è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro ad estinzione dei crediti d'imposta, con godimento 1° gennaio 1993, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 12,50%;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto ministeriale del 3 maggio 1993, con cui sono stati stabiliti i segni caratteristici dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1993;

n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1995,

con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della seconda, terza e quarta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 594837 del 6 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione della quinta tranche dei medesimi certificati di credito del Tesoro per l'importo nominale di L. 6.297.000.000;

Vista la nota del 16 settembre 1996 con cui la Banca d'Italia ha rappresentato la necessità che i suddetti certificati di credito del Tesoro relativi alla quinta tranche siano allestiti privi delle cedole scadute dal 1° gennaio 1994 al 1° gennaio 1996, in quanto gli interessi relativi alle predette annualità sono già stati corrisposti agli aventi diritto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla stampa dei relativi titoli senza le cedole scadute il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1996;

Considerato, altresì, che nell'allestimento dei certificati di credito del Tesoro sono state recentemente introdotte nuove tecniche di stampa;

Ravvisata, di conseguenza, la necessità di stabilire i segni caratteristici per i titoli della specie appartenenti alla quinta tranche;

Decreta:

A parziale modifica di quanto stabilito nel decreto ministeriale del 6 dicembre 1995, citato nelle premesse, i titoli della quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro 12,50% codice 036636, emissione 1° gennaio 1993/1998, rilasciati per l'importo di nominali lire 6.297.000.000, sono stampati su carta filigranata recante, nel corpo del titolo, la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel Museo del Prado di Madrid e, nelle cedole, la riproduzione del volto de «la Flora», tratta dall'omonimo dipinto di Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Detti titoli sono composti dal corpo e da due cedole per il pagamento degli interessi annuali relative alle scadenze del 1° gennaio 1997 e 1° gennaio 1998.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna», custodito nella National Gallery di Londra.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 MARZO 1993, N. 75
ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di emissione del prestito, il tasso d'interesse annuo del 12,50%, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Sul fondino trovano altresì spazio un ologramma e un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il tasso d'interesse annuo del 12,50%, la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA», il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola ed il relativo importo lordo, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. L'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a millerighe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 100462 del 3 maggio 1993, citato nelle premesse, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica Italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il tasso d'interesse annuo del 12,50% e la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone e dell'importo dell'interesse lordo, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale, il prezzo di emissione e il tasso d'interesse annuo del 12,50% stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7519

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1996.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Verona.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1996, n. 11192, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del territorio di Verona è attivato a decorrere dal 9 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Verona, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza ed avente competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione del predetto ufficio si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Verona, la conservatoria dei registri immobiliari di Verona e la sezione staccata costituita nella predetta provincia ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e l'ufficio del territorio di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1996

Il direttore generale: VACCARI

96A7521

DECRETO 11 novembre 1996.

Attivazione degli uffici del territorio di Aosta, Rieti e Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, prot. n. 4/7474, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Aosta, Rieti e Oristano;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Aosta, Rieti e Oristano sono attivati a decorrere dal 2 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari di Aosta, Rieti e Oristano, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Aosta, Rieti e Oristano, le conservatorie dei registri immobiliari di Aosta, Rieti e Oristano e le sezioni staccate, costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Aosta, Rieti e Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1996

Il direttore generale: VACCARI

96A7522

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 maggio 1996.

Approvazione del coefficiente unitario di tassazione dell'assistenza all'attività aerea di terminale per l'anno 1996 sui voli nazionali e sui voli internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

SENTITO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge 3 agosto 1995, n. 351, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, concernente l'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 1995 concernente la nomina del generale S.A.(a) Giovanni Tricomi ad amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e, in particolare, l'art. 7, punto 3), che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tariffa;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1996 dividendo il costo

che l'A.A.A.V.T.A.G., ora E.N.A.V., prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda è previsto in L. 122.071.447.192 il costo complessivo per il 1996 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1996 è pari a 42.015.139;

Vista la delibera n. 470/AS adottata dall'amministratore straordinario dell'Azienda in data 20 dicembre 1995, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, del decreto-legge n. 77/1989 convertito nella legge numero 160/1989, per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

E' approvato:

a) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1996 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali nella misura di lire 2.905,42 commisurata al 100% del costo sostenuto dall'Azienda per tale tipo di traffico;

b) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1996 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali nella misura di lire 1.452,71 commisurata al 50% del CTT di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 216

96A7539

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 15 agosto 1996 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: grandinate del 15 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arezzo, Capolona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7471

DECRETO 4 novembre 1996

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 30 luglio 1996 nella provincia di L'Aquila;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

L'Aquila: grandinate del 30 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Civitella Roveto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7472

DECRETO 4 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna e Ferrara.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 3 agosto 1996 al 28 agosto 1996 nella provincia di Ferrara;

grandinate del 5 agosto 1996 nella provincia di Bologna;

tromba d'aria del 5 agosto 1996 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

grandinato del 5 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto;

tromba d'aria del 5 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Caldeiara di Reno, Sala Bolognese;

Ferrara: grandinate del 3 agosto 1996, dell'8 agosto 1996, dell'11 agosto 1996, del 28 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Jolanda di Savoia, Sant'Agostino, Voghiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7473

DECRETO 4 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 30 luglio 1996 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: grandinate del 30 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Villesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7474

DECRETO 6 novembre 1996.

Recepimento della direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modifiche;

Vista la direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE;

Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 95/6/CEE del 20 marzo 1995 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di cereali devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerando che la direttiva 95/6/CE ha modificato la direttiva 66/402/CEE in taluni punti dell'allegato I e dell'allegato II;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 95/6/CE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

a) Nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, ai punti 2 e 3 dopo i termini «secale cereale» si devono aggiungere i termini «ad esclusione degli ibridi».

b) Nello stesso allegato VII sopracitato, dopo il punto 3 deve essere inserito il punto:

«*3-bis*. Ibridi di segala:

1) Nel caso di ibridi di segala la coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Per la produzione di sementi di base:

	Distanza minima
ove si ricorra alla maschiosterilità	1.000 m
ove non si ricorra alla maschiosterilità	600 m
per la produzione di sementi certificate	500 m

2) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

i) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:

1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base;

1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

ii) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterilitàdeve essere pari almeno al 98%.

3) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità».

Art. 2.

a) Nell'allegato 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche ed integrazioni, condizioni cui debbono soddisfare le sementi, al punto I - Colture erbacee da pieno campo, lettera *B)* cereali, comma 1, i termini «varietà ibride di Sorghum spp. e Zea mays» devono essere sostituiti dai termini «varietà ibride di secale cereale, Sorghum spp. e Zea mays».

b) Nel medesimo allegato 6 sopracitato al punto 1, dopo la lettera *B)* Sorghum spp. e Zea mays, è aggiunta la lettera seguente:

«*C)* Ibridi di segala:

1) Le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identità e purezza».

c) Nel medesimo allegato 6 sopracitato, alla lettera *B)* cereali, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme per quanto concerne la Claviceps purpurea (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4):

a) cereali diversi dagli ibridi di segala:

non superiore a 1 per le sementi di base;

non superiore a 3 per le sementi certificate;

b) ibridi di segala:

non superiore a 1 per le sementi di base;

non superiore a 4 per le sementi certificate (*).

(*) La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso prescritto è ritenuta conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7475

DECRETO 12 novembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, società cooperativa a r.l., e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto-ministeriale 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di Società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Vista la relazione del collegio sindacale del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia in data 26 agosto 1996 con la quale, a seguito dell'esame del bilancio 1995, è stata evidenziata la situazione di grave squilibrio economico-finanziario dell'ente;

Viste le risultanze della visita ispettiva del 16 settembre 1996 che ha posto in evidenza rilevanti perdite di gestione;

Considerato che, per effetto di tali perdite, le consistenze patrimoniali di detto Consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressocché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale, nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ravvisata la necessità di sottoporre il Consorzio in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche in considerazione dell'importanza che tale tipologia di ente riserva nel mondo agricolo;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia, Società cooperativa a r.l., con sede in Campobasso, via Facchinetti n. 5, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso il dott. Mario Pierucci.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Tartaruga a r.l., in Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ASCOLI PICENO

Visto l'art 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale e che per almeno due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni siano sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerata che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il provvedimento di svolgimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996 con il quale è stato decentrato, agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta

Articolo unico

La società cooperativa edilizia Tartaruga a r.l., con sede in Ascoli Piceno, via dei Lillà, 4-6, iscritta presso il tribunale di Ascoli Piceno, al numero d'ordine 127, al numero registro società 2291, è, a far data dal presente decreto, sciolta, essendo stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Ascoli Piceno, 31 ottobre 1996

Il direttore: FORMENTINI

96A7477

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento di sei società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «Italia a r.l.», con sede in Castelpoto, costituita con rogito notaio Riccardo Dell'Aquila in data 18 gennaio 1973, repertorio n. 36708, registro società n. 834, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 465/126249;

2) società cooperativa edilizia «Sannio Trifoglio Bianco a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Luigi Ronza in data 4 gennaio 1974, repertorio n. 288, registro società n 988, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 542/133641;

3) società cooperativa edilizia «Parco delle Viole a r.l.», con sede in Montesarchio, costituita con rogito notaio Mario Giordano in data 30 gennaio 1978, repertorio n. 68080, registro società n. 1429, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 741/161751;

4) società cooperativa edilizia «Domus a r.l.», con sede in Airola, costituita con rogito notaio Cerni Felice in data 11 aprile 1979, repertorio n. 30781, registro società n. 1536, tribunale di Benevento B.U.S.C. n. 828/176737;

5) società cooperativa edilizia «Tempi Nuovi a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Giovanni Barricelli in data 15 maggio 1990, repertorio n. 195562, registro società n 4589, tribunale di Benevento, B.U.S.C n. 1310/247572,

6) società cooperativa edilizia «Marchese a r.l.», con sede in San Giorgio la Molara, costituita con rogito notaio Tommaso Caruso in data 28 giugno 1990, repertorio n. 27046, registro società n. 4759, tribunale di Benevento, B.U.S.C n. 1349/252509,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 5 novembre 1996

Il direttore: MORANTE

96A7538

DECRETO 7 novembre 1996.

Integrazione al decreto interministeriale 7 dicembre 1994, relativo al piano di pensionamenti anticipati previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di un piano triennale di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.600 unità, dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nell'articolo stesso;

Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale è stato approvato il piano di pensionamenti anticipati previsto dal su menzionato art. 8;

Considerato che la predetta società Morteo, che aveva presentato domanda al fine di ottenere l'ammissione al beneficio dei pensionamenti anticipati previsti dal citato art. 8, non è stata inclusa nel piano di pensionamenti anticipati approvato con il citato decreto 7 dicembre 1994;

Visto il ricorso proposto in data 9 febbraio 1995, davanti al tribunale amministrativo regionale della Liguria, dalla Morteo industrie S.p.a. e dal sig. Oneto Silvano, dipendente della predetta società, contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il

Ministero dell'industria e il Ministero del tesoro, per l'annullamento del su menzionato decreto 7 dicembre 1994;

Vista la sentenza n. 147, depositata il 22 aprile 1996, con la quale il TAR della Liguria ha accolto il predetto ricorso, annullando, per difetto di motivazione, il decreto 7 dicembre 1994, nella parte in cui esclude, senza esporne le ragioni, la Morteo industrie S.p.a. dal piano di pensionamenti anticipati più volte citato;

Ritenuto di dover ottemperare al disposto della su menzionata sentenza del TAR esplicitando le motivazioni che hanno comportato l'esclusione della Morteo industrie S.p.a. dal predetto piano di pensionamenti anticipati;

Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

La Morteo industrie S.p.a. è esclusa dal piano di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, poiché, dalla documentazione allegata alla domanda (ivi compreso il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, rilasciato il 2 agosto 1994, attestante l'oggetto sociale e le attività svolte dalla suddetta società), pervenuta in data 15 settembre 1994, intesa ad ottenere l'ammissione al predetto piano, tale società non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge, non potendo essere classificata né come impresa siderurgica volta alla realizzazione di prodotti previsti dal trattato CECA, né come azienda di impiantistica industriale nel settore siderurgico che abbia beneficiato del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, o che comunque abbia posseduto i requisiti necessari per beneficiarne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

96A7476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 25 settembre 1996.

Presa d'atto del progetto n. 123, predisposto dal comune di Montignoso denominato «Progetto di ripulitura e risagomatura del sistema dei canali irrigui e di sgrondo». (Ordinanza n. 147).

IL SUB COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relative presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda rimodulazione del piano di interventi e che con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano e stato incluso il seguente intervento:

comune di Montignoso - Progetto di ripulitura e risagomatura del sistema di canali irrigui e di sgrondo, per l'importo di L. 150.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Montignoso - ente attuatore, approvato dalla giunta comunale con atto n. 805 in data 9 settembre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto predisposto dal comune di Montignoso - ente attuatore, denominato «Progetto di ripulitura e risagomatura del sistema dei canali irrigui e di sgrondo» ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	121.980.000
B - Somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 19%	»	23.176.200
b.2 - per spese tecniche	»	4.838.568
b.3 - per imprevisti e arrotondamenti	»	5.232
Importo totale progetto . . .	L.	150.000.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto e subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 25 settembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7486

ORDINANZA 9 ottobre 1996.

Nomina di collaudatori. (Ordinanza n. 148).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la nomina di un sub-commissario per l'espletamento dell'incarico;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario delegato dalla suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449, con tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, nonché con la possibilità di sostituire il commissario delegato, nella pienezza dei suoi poteri, in caso di assenza o impedimento di questo;

Visto il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale si opera altresì l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi stessi;

Vista la presa d'atto del suddetto piano da parte del Dipartimento della protezione civile, intervenuta in data 17 luglio 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 con la quale si approva la integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in base alle segnalazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile contestualmente alla presa d'atto di cui al punto precedente;

Vista l'ulteriore presa d'atto in data 1° agosto 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 con la quale si approva una seconda integrazione e rimodulazione del piano, nonché la nota di presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile n. 56714 del 13 settembre 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996 che approva il disciplinare per gli interventi compresi nel piano;

Visto, in particolare, il punto 5.2 dell'ordinanza sopracitata per il quale «salvo che si proceda, ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite il certificato di regolare esecuzione, il collaudatore o i membri della commissione di collaudo sono nominati dall'ente attuatore, su designazione del commissario delegato»;

Visto l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per il quale è obbligatorio il certificato di collaudo per lavori di importo superiore a lire 1.000 milioni;

Ritenuto di dover procedere alla designazione dei collaudatori per gli interventi ricompresi nel piano dell'ammontare superiore a quello sopracitato, con esclusione di quelli che non sono finanziati con i fondi messi a disposizione dallo Stato, dalla regione e dalla provincia di Lucca;

Ordina:

1. Per i seguenti progetti, relativi ad interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, sono designati i collaudatori a fianco di ciascuno indicati:

intervento n. 34 - Progetto «Ricostruzione opere igieniche e di difesa idraulica per le zone di S. Bartolomeo e Pontestrada» - importo L. 1.230.000.000 - Comune di Pietrasanta.

Collaudatore: ing. Lelli Rodolfo - Via Minghetti n. 1 - Viareggio (Lucca).

Intervento n. 8 - Progetto «Sistemazione strada alternativa Vergemoli-Grotta del Vento-Fornovolasco» - importo L. 1.100.000.000 - Comune di Vergemoli.

Collaudatore: ing. Vitelli Giampiero - Via C. Castracani n. 395 - Lucca.

Intervento n. 11 - Progetto «S.P. n. 9 di Marina - Interventi nn. 15, 16, 18, 19. Ripristino del corpo stradale, opere di contenimento e varie nelle località Marcaccio, Corvaia e Pontefoggi» - importo L. 1.180.000.000 - provincia di Lucca.

Collaudatore: ing. Vecci Umberto - Via C. Castracani n. 395 - Lucca.

Intervento n. 11 - Progetto «S.P. n. 9 di Marina - loc. Bivio di Iacco - Intervento n. 6. Ripristino del corpo stradale e ricostruzione delle opere di sostegno» - importo L. 1.300.000.000 - Provincia di Lucca.

Collaudatore: ing. Biagiotti Andrea - Via N. Bixio n. 24 - Viareggio (Lucca).

Intervento n. 13 - Progetto «S.P. n. 42 di Stazzema - interventi nn. 14, 15, 16. Ripristino del corpo stradale e relative opere di contenimento - importo L. 1.460.000.000 - Provincia di Lucca.

Collaudatore: ing. Giannini Michele - Via del Fosso n. 191 - Lucca.

Intervento n. 30 - Progetto «Sistemazione dell'alveo del T. Turrite di Gallicano e affluenti nell'attraversamento dell'abitato di Fornovolasco» - importo L. 1.115.041.000 - Regione Toscana (Genio civile di Pisa).

Collaudatore: ing. Scorrano Stefano - Via Bovio n. 52 - Pisa.

Intervento n. 9 - Progetto «Primi interventi di ripristino della viabilità comunale di fondovalle fra la s.p. per Vergemoli e l'abitato di Fornovolasco» - importo L. 6.500.000.000 - Regione Toscana (Genio civile di Pisa).

Collaudatore: ing. Caramelli Stefano - Via San Nicolao n. 57 - Lucca.

Intervento n. 6 - Progetto «Strada comunale per Cardoso» - importo L. 3.000.000.000 - Regione Toscana (Genio civile di Pistoia).

Collaudatore: ing. Nunzi Massimo - Via Corte Grifoni n. 8 - Bagno a Ripoli.

2. Le designazioni di cui sopra sono comunicate agli enti attuatori i quali provvederanno ad inserire nella convenzione di incarico fra gli obblighi del collaudatore, anche quelli indicati nel disciplinare di cui all'ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996.

Firenze, 9 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7487

ORDINANZA 10 ottobre 1996.

Presa d'atto del progetto n. 29, predisposto dalla comunità montana della Garfagnana, denominato «Progetto di lavori urgenti di sistemazione, terzo stralcio». (Ordinanza n. 149).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento

della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda rimodulazione del piano di interventi e che con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, il termine per la consegna dei lavori all'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, è stato prorogato di trenta giorni;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

comunità montana della Garfagnana - località Fornovolasco, consolidamento movimento franoso a protezione dell'abitato e ripristino barriera paramassi, per l'importo di L. 500.000.000;

Visto il punto 5 dell'ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996 per cui gli interventi previsti nel piano possono essere attuati anche per stralci funzionali, ove ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza;

Visto che con propria precedente ordinanza n. 98 e n. 99 in data 13 settembre 1996 è stato preso atto rispettivamente di un primo e di un secondo stralcio dell'intervento citato;

Rilevato che si rende opportuno procedere con un terzo stralcio dell'intervento più sopra citato relativo a «Progetto di lavori urgenti di sistemazione»;

Visto il progetto presentato dalla comunità montana della Garfagnana - ente attuatore, approvato dalla giunta con atto n. 175 del 24 giugno 1996, per un importo di L. 106.480.000;

Rilevato altresì che i lavori di tale progetto, attuati in via di urgenza, sono stati rendicontati alla prefettura di Lucca per l'importo di L. 48.913.187;

Ritenuto pertanto di vistare tale progetto con il nuovo quadro economico rimesso dall'ente con nota n. 7355 del 9 ottobre 1996 al netto di quanto rendicontato alla prefettura;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del «Progetto lavori urgenti di sistemazione» terzo stralcio dell'intervento «Loc. Fornovolasco consolidamento movimento franoso a protezione dell'abitato di Fornovolasco e ripristino barriera paramassi» predisposto dalla comunità montana della Garfagnana - ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori	L. 43.679.820
B - Somme a disposizione	» 13.886.993
Importo totale di progetto ...	L. 57.566.813

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Dopo la presente presa d'atto le disponibilità dell'intervento di L. 106.480.000 sono ridotte a L. 40.910.000

Firenze, 10 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7488

ORDINANZA 10 ottobre 1996.

Presa d'atto del progetto n. 138, predisposto dalla comunità montana della Garfagnana, denominato «Sistemazione idraulica asta principale fiume Serchio e affluenti». (Ordinanza n. 150).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento. della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e rimodulazione del piano, e che il Dipartimento della protezione civile ne ha preso atto con nota n. 56714 del 13 settembre 1996;

Considerato che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, il termine per la consegna dei lavori all'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, è stato prorogato di trenta giorni;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

comunità montana nella Garfagnana - Sistemazione idraulica asta principale fiume Serchio e affluenti, per l'importo di L. 1.080.000.000;

Visto il punto 5 dell'ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996 per cui gli interventi previsti nel piano possono essere attuati anche per stralci funzionali, ove ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza;

Visti i progetti presentati dalla comunità montana della Garfagnana - ente attuatore:

1. Sistemazione idraulica asta principale fiume Serchio e affluenti - 1° stralcio approvato con deliberazione della giunta n. 289 del 7 ottobre 1996;

2. Sistemazione idraulica asta principale fiume Serchio e affluenti - 2° stralcio approvato con deliberazione della giunta n. 290 del 7 ottobre 1996;

3. Sistemazione idraulica asta principale fiume Serchio e affluenti - 3° stralcio approvato con deliberazione della giunta n. 291 del 7 ottobre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto dei progetti in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto dei seguenti progetti di cui all'intervento «Sistemazione idraulica asta principale fiume Serchio e affluenti» predisposti dalla comunità montana della Garfagnana - ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presentano i seguenti quadri economici:

1) Sistemazione idraulica asta principale del fiume Serchio e affluenti - 1° stralcio:

A - Per lavori	L. 348.218.060
B - Per somme a disposizione	» 41.781.940
Importo totale progetto 1	L. 390.000.000

1) Sistemazione idraulica asta principale del fiume Serchio e affluenti - 2° stralcio:

A - Per lavori	L. 339.311.913
B - Per somme a disposizione . . .	» 40.688.087
Importo totale progetto 2 . . .	L. 380.000.000

1) Sistemazione idraulica asta principale del fiume Serchio e affluenti - 3° stralcio:

A - Per lavori	L. 276.787.607
B - Per somme a disposizione . . .	» 33.212.393
Importo totale progetto 3 . . .	L. 310.000.000

2. Di prendere atto che l'importo complessivo dei progetti ammonta a L. 1.080.000.000.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione dei progetti e subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 10 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7489

ORDINANZA 15 ottobre 1996.

Presa d'atto del progetto n. 205, predisposto dalla comunità montana Alta Versilia, denominato «Interventi di sgombero e di prima riprofilatura dell'alveo T. Mulina, C. Giardino e T. Vezza» (Ordinanza n. 151).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e rimodulazione del piano, e che il Dipartimento della protezione civile ne ha preso atto con nota n. 56714 del 13 settembre 1996;

Considerato che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, il termine per là consegna dei lavori all'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, è stato prorogato di trenta giorni;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

comunità montana Alta Versilia - Interventi di sgombero e di prima riprofilatura dell'alveo T. Mulina, C. Giardino e T. Vezza, per l'importo di L. 75.000.000;

Visto il progetto presentato dalla comunità montana Alta Versilia «Lavori di somma urgenza per la riprofilatura dell'alveo in tre località del bacino del T. Vezza», approvato dalla giunta con atto n. 188 del 6 luglio 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del seguente progetto di cui all'intervento «Lavori di somma urgenza per la riprofilatura dell'alveo in tre località del bacino del T. Vezza» predisposto dalla comunità montana Alta Versilia - ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L. 45.369.060
B - Per IVA 19%	» 8.620.121
Importo totale progetto . . .	» 53.989.181

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 15 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7490

ORDINANZA 15 ottobre 1996.

Presa d'atto del progetto n. 25, predisposto dalla regione Toscana - Genio civile di Arezzo, denominato «Torrente Cardoso e Torrente Serra. Interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza». (Ordinanza n. 152).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relative presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e rimodulazione del piano, e che il Dipartimento della protezione civile ne ha preso atto con nota n. 56714 del 13 settembre 1996;

Considerato che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, il termine per la consegna dei lavori all'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, è stato prorogato di trenta giorni;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

Regione Toscana - Genio civile di Arezzo - Torrente Cardoso e Torrente Serra - Interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza, per l'importo di L. 2.000.000.000;

Visto il progetto redatto dagli ingegneri Brath e Maione su incarico del commissario con ordinanza n. 40/96;

Rilevato che con proprie precedenti ordinanze n. 34 del 13 agosto 1996 e n. 57 del 3 settembre 1996 sono stati appaltati lavori di somma urgenza per l'importo, rispettivamente, di L. 207.600.000 e di L. 55.000.000, nell'ambito dell'intervento sopracitato;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione e di trasmetterlo al Genio civile di Arezzo quale ufficio incaricato della realizzazione dell'intervento dalla regione Toscana - ente attuatore;

Ordina:

1. Di prendere atto del seguente progetto «Torrente Cardoso e Torrente Serra - Interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza» predisposto dagli ingegneri Brath e Maione su incarico del commissario con ordinanza n. 24/96 ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	1.376.001.411
B - Somme a disposizione:		
b.1 - per espropri, arrotondamenti e imprevisti.	»	65.421.917
b.2 - per IVA 19%	»	261.440.268
b.3 - per spese tecniche	»	28.453.126
b.4 - per CNPAIA e IVA su spese tecniche	»	6.083.278
Importo totale progetto . . .	L.	1.737.400.000

2. Di trasmettere al Genio civile di Arezzo la presente ordinanza con gli elaborati di progetto per la realizzazione dell'intervento.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

5. Con la presa d'atto del presente progetto è esaurita la disponibilità prevista per l'intervento.

Firenze, 15 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7491

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995, contenente la tabella XXV relativa al corso di laurea in scienze biologiche;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 188 a 189 dello statuto, relativi al corso di laurea in scienze biologiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 188 *(Disposizioni generali)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche, di cui al successivo art. 189.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o unità didattiche di 40 ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di 40 ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 189.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 189, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

La facoltà, nel recepire, nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati all'art. 189.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 189;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 189 *(Articolazione del corso di laurea).*

A) *Laboratori di biologia sperimentale.*

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, l'acquisizione delle conoscenze ed abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo, in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà, su proposta del corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

B) *Aree didattiche obbligatorie comuni.*

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica, due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia. Settori: A01B - Algebra, A01C - Geometria, A01D - Matematiche complementari, A02A - Analisi matematica, A02B - Probabilità e statistica matematica, A03X - Fisica matematica, A04A - Analisi numerica, K05B - Informatica, S01B - Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica, due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure, al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori. Settore: B01B - Fisica.

Area chimica, tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X - Chimica fisica, C03X - Chimica generale ed inorganica, C05X - Chimica organica (C01A - Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica, undici annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organisismico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai correlati meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori E01A - Botanica, E01E - Fisiologia vegetale, E02A - Zoologia, E02B - Anatomia comparata, E03A - Ecologia, E04A - Fisiologia generale, - E04B - Biologia molecolare, E05A - Biochimica, E11X - Genetica, E12X - Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche, a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio d'indirizzo anziché nel triennio di base.

Biennio di indirizzo.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, determina nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre cinque) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità, per complessive 560 ore, di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari. L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli insegnamenti opzionali, a completamento del monte ore del biennio, saranno indicati dalla facoltà, su proposte del consiglio di corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Art. 189-*bis* *(Norme transitorie)*. — Fino all'approvazione del regolamento di Ateneo e del regolamento didattico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 188, si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientifico disciplinari; le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.

Fino alla stessa scadenza, ai fini di quanto previsto all'art. 189, sub *A*, le modalità di accertamento del profitto per i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale sono fissate nel manifesto annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine, indicati gli indirizzi del biennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 2 ottobre 1996

Il direttore: CUZZOCREA

96A7503

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia (tabella XIII);

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti il riordinamento del corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 1 *(Afferenza e accesso)*. — Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2 *(Durata, articolazione e finalità del corso di laurea)*. - Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formatico e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea, ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere.

Art. 3 *(Organizzazione degli studi)*. — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio ed avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale istituite e coordinate dalle strutture didattiche competenti nel corso di laurea.

Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura didattica competente.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 4 *(Curriculum didattico)*.

PRIMO BIENNIO.

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M08A storia della filosofia;

M08B storia della filosofia antica;

M08C storia della filosofia medievale;

M08D storia della filosofia arabo-islamica;

M08E storia della scienza;

M07A filosofia teoretica;

M07B kogica e filosofia della scienza;

M07C filosofia morale;

M07D estetica;

M07E filosofia del linguaggio,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale; gli esami di queste tre discipline sono inoltre obbligatori per il passaggio al secondo biennio.

Un insegnamento da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M09A pedagogia;

M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M10A psicologia generale.

Due insegnamenti storici (in ambiti cronologici distinti) da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

L02A storia greca;

L02B storia romana;

M01X storia medievale;

M02A storia moderna;

M04X storia contemporanea.

Un insegnamento da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

L12A letteratura italiana;

L12B letteratura italiana moderna e contemporanea;

L12C critica letteraria;

L12D letterature comparate

L12E letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale.

Un insegnamento di lingua straniera a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo: l'esame dovrà essere svolto su testi filosofici.

SECONDO BIENNIO.

Sei insegnamenti da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Area storico-filosofica:

M08A storia della filosofica;

M08B storia della filosofia antica;

M08C storia della filosofia medievale;

M08D storia della filosofia arabo-islamica;

M08E storia della scienza.

Area filosofico-teorica:

M07A filosofia teoretica;

M07C filosofia morale;

Q01A filosofia politica;

N20X filosofia del diritto;

M07D estetica.

Area logico-epistemologica:

M07B logica e filosofia della scienza;

M07E storia della scienza.

Area semiotico-linguistica:

M07E filosofia del linguaggio;

L09A glottologia e linguistica.

Quattro insegnamenti da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Area delle scienze umane:

Q05A sociologia generale;

M09A pedagogia generale;

M09B storia della pedagogia;

M10A psicologia generale;

M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M05X discipline demoetnoantropologiche;

P01A economia politica.

Area storica (diversi da quelli del primo biennio):

L02A storia greca;

L02B storia romana;

M01X storia medievale;

M02A storia moderna;

M04X storia contemporanea;

Q01B storia delle dottrine politiche;

M03B storia del cristianesimo e delle chiese;

M03C storia del cristianesimo antico e medievale;

M03D storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;

P01D storia del pensiero economico.

Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:

Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi;

L26A discipline dello spettacolo;

L26B cinema e fotografia;

L12D letterature comparate.

Area scientifica:

A01A logica matematica;

A02D matematiche complementari;

A02A analisi matematica;

B02A fisica teorica:

B02B metodi matematici della fisica;

K05C cibernetica;

K05B informatica;

K05A sistemi di elaborazione di informazioni.

Per il secondo biennio si possono accogliere proposte individuali di sostituzione o integrazione delle discipline comprese nelle aree di scienze umane, storia, scienze del linguaggio e della comunicazione scientifica con discipline di altre aree, anche insegnate fuori del corso di laurea e della facoltà, fino ad un massimo di quattro, purché la scelta sia professionalmente e culturalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura didattica competente istituirà, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici sarà effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

I piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea sono determinati dalle strutture didattiche competenti.

Art. 5 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche disciplinano, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, piano di studi ufficiale del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali «I», «II», «III», «istituzioni», nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

Art. 6 *(Norme generali e transitorie).* — Quando la facoltà si sarà adeguata all'ordinamento di cui sopra, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in filosofia. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data dell'immatricolazione.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 16 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A7592

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, con il quale è stata ridefinita la tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in chimica;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in chimica della sede di Milano;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Gli articoli da 66 a 68, relativi al corso di laurea in chimica della sede di Milano, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

LAUREA IN CHIMICA

Art. 66.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 67.

Durata e articolazione del corso

La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 70.

Il consiglio del corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico formativa comporta un totale di almeno 200 ore/anno di laboratorio e di almeno 320 ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 70.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Gli indirizzi hanno la funzione di fare approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e di almeno novanta ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica può accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero di esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio del corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio del corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 68.

Regolamento di Ateneo

La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati all'art. 70.

Art. 69.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio del corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari e integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 70;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto le attestazioni di frequenza e quali quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 70.

Articolazione del corso di laurea

TRIENNIO DI BASE

Area A: *Matematica.*

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. 3 nei settori: A01A; A01B; A01C, A02A; A02B, A03X, A04A.

Area B: *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica e alle tecniche di laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. 3 nel settore: B01A delle quali una di laboratorio.

Area C: *Chimica.*

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi e applicazioni delle spettroiscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni tra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i princìpi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C05X.

Delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio: n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti tra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D, E.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Sono previsti tre indirizzi:

indirizzo di chimica inorganica: settore C03X;

indirizzo di chimica fisica: settore C02X;

indirizzo di chimica organica: settore C05X.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 ottobre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A7506

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della

legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995 con il quale e stata ridefinita la tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in scienze biologiche;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche della sede di Varese;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Gli articoli da 107 a 109, relativi al corso di laurea in scienze biologiche annesso alla terza facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Varese, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 107.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 108.

Durata e articolazione dei corsi

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 110.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o di unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 110.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 110, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di corso di laurea potrà accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero di esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 109.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determinerà con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 110;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tre le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione delle attività destinate alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 110.

Articolazione del corso di laurea

1) Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni. Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base delle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede a organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattica assomma, nel triennio, a non meno di 1.440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1.520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra; A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica; A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica e C03X e C05X per il laboratorio).

Area biologica: undici annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano il livello cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genetica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenza di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle ventidue unità didattiche previste per l'area biologica, undici saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti undici unità didattiche a concorrenza delle complessive trentasei del triennio C oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

Biennio di indirizzo.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nel manifesto degli studi l'attivazione di uno o più indirizzi di laurea tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

a) Ecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E03A Ecologia, C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali, F12X Microbiologia generale, E01D Ecologia vegetale;

b) Bioeconomico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E03A Ecologia, N10X Diritto amministrativo, P01B Politica economica, Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;

c) Biomolecolare, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale;

d) Biotecnologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata, E04B Biologia molecolare;

e) Fisiopatologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata;

f) Biologia strutturale e funzionale, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E04B Biologia molecolare, E02B Anatomia comparata e citologia, E04A Fisiologia generale.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 ottobre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A7507

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del giorno 12 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1994) relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in biotecnologie - tabella XXIV-*bis*;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 3 giugno 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 12 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso;

dopo il capo V del titolo II (Ordinamento delle facoltà) viene inserito, con il relativo spostamento della numerazione seguente degli articoli, il

CAPO VI

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI, FARMACIA E MEDICINA E CHIRURGIA

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Con indirizzi:

biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie farmaceutiche.

Art. 148 (*Istituzione, durata e finalità*). — Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia), biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia), biotecnologie agrarie vegetali, (facoltà di agraria) e biotecnologie veterinarie (facoltà di medicina veterinaria).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva, qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali. Il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche; il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute; il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia; il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nell'Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

L'Università indicherà nel regolamento didattico d'ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 149 (*Articolazione dei corsi*). — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per

specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 150 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11, della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 151 *(Articolazione del corso di laurea in aree formative)*. — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale a catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati lipidi aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

9. *Area tecnologia cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve saper coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procarioti ed eucarioti. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E13X, G08B.

10. *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine e ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11. *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12. *Area farmacologica generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

2A). *Indirizzo biotecnologie industriali*
(presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali)

13. *Area chimica:* 350 ore.

Struttura e dinamica delle macromolecole biologiche-biocatalisi-bioseparazioni e biomonitoraggio.

Lo studente deve approfondire i concetti della termodinamica classica e statistica, della termodinamica dei processi irreversibili e della cinetica chimica con riferimento ai processi biologici.

Deve avere conoscenze sufficientemente approfondite delle tecniche di studio della struttura e della dinamica molecolare e delle loro applicazioni allo studio delle macromolecole biologiche (proteine ed acidi nucleici), divenendo capace di affrontare problemi connessi con la modellistica molecolare e con la rappresentazione grafica delle strutture.

Lo studente dovrà approfondire le problematiche connesse con la definizione, risoluzione e purificazione di composti e sistemi di natura e/o di interesse biologico.

Dovrà conoscere i principi teorici delle principali tecniche di analisi e di separazione ed i loro aspetti applicativi alle problematiche biotecnologiche.

Lo studente dovrà approndire le conoscenze di chimica organica con particolare riguardo alle molecole naturali e di sintesi di interesse biologico e conoscere la distribuzione e la funzione dei diversi elementi negli organismi.

Lo studente dovrà apprendere le attività di base che riguardano la chimica organica industriale dal punto di vista delle materie prime, dei processi, dei prodotti.

Dovrà altresì dimostrare di essere in grado di valutare i principali parametri economici di un processo di trasformazione anche in relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti e della valorizzazione dei sottoprodotti e di prevedere in tale contesto l'eventuale reperimento di materie prime alternative e di diverse metodologie di processo ottenibili nell'ambito delle biotecnologie.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

14. *Area della genetica molecolare e della biologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base della trasmissione, conservazione e variabilità dell'informazionegenica e delle principali reazioni e caratteristiche cellulari. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza operativa riguardo all'utilizzo di sonde geniche e PCR (polimerase chain reaction) nella ricerca ed in varie applicazioni delle biotecnologie. Lo studente dovrà inoltre dimostrare competenza teorica e sperimentale riguardo alle tecnologie molecolari disponibili per il clonaggio e l'espressione di proteine.

Settori scientifico disciplinari: E03D, E04B.

15. *Area della enzimologia e della biochimica cellulare:* 150 ore.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulla struttura e funzione di proteine utilizzando approcci di ingegneria proteica, di analisi di sequenze e di strutture tridimensionali con particolare riguardo a proteine ed enzimi di interesse nelle biotecnologie industriali.

Inoltre dovrà approfondire le conoscenze dei sistemi biochimici integrati, quali la trasduzione del segnale, che mediano risposte importanti della biochimica cellulare, in modo da poter avere le basi teorico-pratiche per lo sviluppo di sistemi di controllo biotecnologici delle funzioni cellulari.

Settore scientifico-disciplinare: E05A.

16. *Area immunologica molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere le basi teoriche e sperimentali per la generazione e l'impiego di anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici e ricombinanti: rigenerazione di librerie combinatorie di anticorpi mediante fagi filamentose.

Inoltre dovrà approfondire argomenti quali:

reazioni antigene-anticorpo (concetti e misure di affinità e avidità; utilizzo di programmi di computer modeling per lo studio del sito combinatorio);

applicazioni industriali degli anticorpi (anticorpi catalitici e biosensori; prodotti per la diagnostica);

sviluppo ed utilizzo di citochine e linfochine in colture cellulari su larga scala per saggi industriali;

i vaccini ricombinanti (definizione degli epitopi antigenici, produzione e sistemi di vaccinazione alternativi).

Settore scientifico-disciplinare: E04A.

17. *Area chimica delle fermentazioni e biochimica industriale:* 200 ore.

Lo studente dovrà dimostrare padronanza teorica e pratica delle tecnologie operative utilizzate nelle biotecnologie industriali ed ambientali: fermentazioni, biotrasformazioni, bioconversioni, biosensori, sonde molecolari, biocarriera, ecc.

Per quanto riguarda le fermentazioni, oltre alle conoscenze sui sistemi finora utilizzati per il miglioramento delle fermentazioni classiche e sui diversi sistemi di fermentazioni utilizzati, dovrà approfondire gli aspetti di modulazione fisiologica e biomolecolare delle diverse funzioni cellulari di potenziale interesse applicativo: quali produzione di metaboliti e di proteine ed altri composti da DNA ricombinante. Inoltre dovrà dare attenzione sia alle applicazioni delle tecnologie fermentative nel settore industriale sia in quello di protezione ambientale.

Per quanto riguarda la biochimica industriale che si basa sulla utilizzazione di macromolecole biologiche per reazioni di riconoscimento molecolare o di catalisi, dovrà sviluppare le conoscenze delle diverse tecnologie e loro applicazioni, dei modi efficaci per migliorare le prestazioni delle macromolecole coinvolte, la loro integrazione con altri componenti quali quelli bioelettronici nei biosensori.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, E05A, E12X, K06X.

18. *Area impianti e processi biotecnologici:* 100 ore.

Lo studente dovrà conoscere i principi generali di impiantistica, compresa l'analisi e la simulazione dei processi biotecnologici, e di scaling up dei processi più rilevanti nelle biotecnologie industriali con particolare riguardo alle produzioni chimiche ed energetiche ed alle attività di prevenzione, monitoraggio, recupero e valorizzazione ambientale. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la regolamentazione vigente nel campo della sicurezza e di saperla applicare alle diverse condizioni di lavoro industriale.

Settori scientifico-disciplinari: Q04X, I15C, I15D, I15F.

19. *Area economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento industriale: dando attenzione anche agli aspetti di regolamentazione e brevettuali sotto il profilo economico.

Settori scientifico-disciplinari: I27X.

2B) *Indirizzo biotecnologie mediche*
(presso la facoltà di medicina e chirurgia)

13. *Area delle strutture biologiche integrate:* 200 ore.

Lo studente deve approfondire i rapporti fra struttura e funzioni (anatomo-fisiologia) nonché le basi microscopiche ed ultrastrutturali di organi e tessuti.

Settori scientifico disciplinari E0A, E09A, E09B.

14. *Area delle funzioni biologiche integrate:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi biochimico-molecolari del funzionamento degli organi in condizioni fisiologiche e le relazioni di tipo regolativo che esistono tra i vari organi e sistemi. Particolare risalto verrà dato a quei temi che più direttamente coinvolgono problematiche di tipo biomedico, come quelli relativi al funzionamento del sistema nervoso delle ghiandole endocrine, del sistema immunitario.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

15. *Area della biologia cellulare e molecolare e della genetica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche relative alle funzioni dei geni delle membrane cellulari e degli organi intracellulari.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X, F03X.

16. *Area della biologia dei microorganismi:* 100 ore.

Lo studente deve approfondire le conoscenze di microbiologia, virologia e parassitologia e deve apprendere le metodologie biotecnologiche applicabili alla diagnostica e nella utilizzazione di microorganismi e vettori virali.

Settori scientifico-disciplinari: F05X, E12X, V32A.

17. *Area della patologia umana:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i fondamenti eziopatogenetici della patologia umana, con particolare riguardo alle basi molecolari dei difetti ereditari e delle malattie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F04B, F06C.

18. *Area della farmacologia:* 150 ore.

Lo studente deve approfondire le nozioni fondamentali di farmacologia generale, cellulare, molecolare e deve acquisire la metodologia di laboratorio biologico-farmacologica e biotecnologica nella produzione di farmaci. Lo studente deve anche acquisire elementi di farmacocinetica umana.

Settore scientifico-disciplinare: E07X.

19. *Area delle biotecnologie riproduttive:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali riguardanti le differenti tecniche di fecondazione assistita (fertilizzazione in vitro, trasferimento intra-tubarico dei gameti, ecc.) e le tecnologie connesse (microiniezione, congelamento, ecc.) come deve conoscere i sistemi e gli apparati per la somministrazione intermittente e prolungata di ormoni e le tecniche per immagini per la valutazione ed il trattamento delle patologie riproduttive maschili e femminili.

Settore scientifico-disciplinare: F20X.

20. *Area della diagnostica biotecnologica:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza e la pratica delle principali metodologie diagnostiche di patologia molecolare e cellulare, comprese quelle applicate alla diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari: F07A, F18X.

21. *Area della terapia genica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche e le metodologie di laboratorio per lo sviluppo applicativo di terapie geniche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F07A.

22. *Area della epidemiologia e medicina molecolare e della metodologia della ricerca:* 250 ore.

Lo studente deve apprendere le basi metodologiche, le conoscenze teoriche e quelle pratiche per la messa a punto di tecniche biotecnologiche applicabili alla diagnostica epidemiologica molecolare, per la prevenzione di malattie ad incidenza familiare oppure dovute ad alterazioni strutturali o funzionali del genoma umano.

Settori scientifico-disciplinari: F01X, F02X, F0YA, F04B.

2C) *Indirizzo biotecnologie farmaceutiche*
(presso la facoltà di farmacia)

13. *Area chimica:* 300 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica fisica e della chimica analitica necessari per affrontare le principali tematiche del settore biologico-farmaceutico; deve acquisire le basi delle principali tecniche spettroscopiche con approfondimento delle tecniche per lo studio delle macromolecole biologiche; deve acquisire sufficienti cognizioni di chimica organica con particolare riguardo alle molecole sintetiche e naturali di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X.

14. *Area struttura-funzione organismi viventi:* 250 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla organizzazione delle strutture pluricellulari e pluritissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare. Dovrà apprendere inoltre le basi molecolari del funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi ed approfondire lo studio dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genetica di cellule procariote ed eucariote e di virus.

I) *Aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie*

1. Area matematica: 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzioni biologiche.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2. *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3. *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. In fine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4. *Area biologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione è l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E11X, E13X.

5. *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, F03X, G04X.

6. *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre, acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A.

7. *Area immunologica:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dai meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8. *Area biochimica:* 150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: F03X, F05X, E02B, E05A, E05B, E09A, E13X.

15. *Area fisiologica ed elementi di biofisica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati e le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze biomediche. Deve acquisire le conoscenze di base delle interazioni delle radiazioni con la materia vivente ed i fondamenti della radioprotezione.

Settori scientifico-disciplinari: E04A, F04A.

16. *Area patologia generale:* 50 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione degli ormoni che presiedono al metabolismo degli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, E04A.

17. *Area basi farmacologiche dell'approccio terapeutico:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre acquisire le nozioni necessarie all'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo sviluppo e lo studio di molecole ad attività farmacologica nonché le metodiche per una corretta sperimentazione farmacologica.

Settore scientifico-disciplinare: E07X.

18. *Area tecnico-farmaceutica:* 400 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali sulla correlazione struttura-attività con particolare riguardo ai prodotti naturali o di derivazione semisintetica con interesse biotecnologico. Dovrà acquisire le nozioni attinenti l'impiego di enzimi o microrganismi sia per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie finalizzate all'analisi chimico-clinica e terapeutica. Dovrà inoltre acquisire i principi dell'analisi di farmaci di derivazione biotecnologica, le principali nozioni sulle forme farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla legislazione che tutela la produzione e la vendita dei farmaci e le norme di conduzione di laboratori ed impianti biotecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: C07X, C08X, C10X.

Modena, 23 ottobre 1996

Il rettore: CIPOLLI

96A7512

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute dell'8 luglio 1996 e 30 luglio 1996, rispettivamente modifiche all'art. 17 e all'art. 32 dello statuto;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 34344 del 7 agosto 1996, raccomandata a.r. ricevuta dal Ministero il 13 agosto 1996;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha segnalato rilievi entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e che pertanto per tali modifiche può essere emanato il relativo decreto rettorale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 17 *(Promozione delle attività di formazione e ricerca)* dello statuto dell'Università degli studi di Genova, è riformulato come segue:

Art. 17 *(Promozione delle attività di formazione e ricerca)* — 1. L'Università può istituire borse di studio per corsi di perfezionamento, per scuole di specializzazione e per attività di studio e formazione professionale, comprese quelle attuate nell'ambito di programmi di formazione promossi dall'Unione europea.

L'Università può istituire borse di ricerca per i corsi di dottorato e per attività di ricerca. Le borse di studio e di ricerca possono essere conferite anche per attività svolte all'estero e sono disciplinate dalle norme di legge relative alle borse di studio universitarie. .

2. I fondi necessari per il finanziamento delle borse sono iscritti a bilancio e possono provenire anche da donazioni, contratti o convenzioni con enti o privati o contratti finanziati dell'Unione europea.

Le norme di gestione delle borse sono contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Qualora il contratto o la convenzione siano stipulati da un dipartimento, questo può gestire la borsa. L'ente o il privato finanziatore della borsa può indicare il programma di studio o di ricerca purché lo svolgimento della relativa attività non sia finalizzato al conseguimento di un titolo accademico.

3. L'Università può affidare tramite convenzione la gestione operativa di complessi immobiliari, di cui ha la disponibilità per lo svolgimento di funzioni istituzionali, a enti pubblici, consorzi e società per azioni purché a prevalente partecipazione pubblica; nelle convenzioni attributive della gestione, devono essere indicati la durata, i poteri di verifica dell'Ateneo, gli obblighi di gestione che l'ente gestore assume, le facoltà di utilizzo e di godimento esercitabili dall'ente purché compatibili con le funzioni universitarie, l'obbligo di investimento di eventuali avanzi di gestione nella valorizzazione del complesso in accordo con l'Università. Le attività istituzionali di didattica e di ricerca che si svolgono nei predetti complessi restano in ogni caso di esclusiva attribuzione dell'Ateneo.

Art. 2.

L'art. 32 *(Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici)* dello statuto dell'Università degli studi di Genova è riformulato come segue:

Art. 32.*(Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici)* — 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma, di laurea, di dottorato di ricerca, nonché delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali è stabilito dai consigli delle competenti strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo.

In particolare, gli ordinamenti degli studi sono definiti:

a) per i corsi di diploma e di laurea, per le scuole di specializzazione, per le scuole dirette a fini speciali dal consiglio di facoltà su proposta rispettivamente dei consigli di corso di diploma o di laurea o del consiglio della scuola, ove costituiti;

b) per i corsi di dottorato di ricerca, dai consigli di dipartimento o facoltà cui il dottorato afferisce, su proposta del collegio dei docenti del dottorato.

2. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni cattedratiche, di seminari, di esercitazioni e di attività di laboratorio. Di norma, le lezioni sono pubbliche.

3. Gli insegnamenti ufficiali, elencati nelle tabelle degli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, sono obbligatori o a scelta e la loro durata è stabilita dagli ordinamenti didattici del corso di studio in cui sono impartiti. Possono essere inoltre attivati, in aggiunta agli insegnamenti ufficiali, corsi liberi eventualmente pareggiati agli insegnamenti ufficiali.

Ciascun docente tiene un registro dell'attività didattica svolta, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

4. La responsabilità didattica degli insegnamenti ufficiali è affidata a professori di ruolo e a ricercatori confermati con la condizione che tutti i professori di ruolo siano responsabili di almeno un insegnamento ufficiale. Il corso può articolarsi in moduli didattici, che costituiscono parti separabili del corso. Tali moduli possono essere affidati a professori di ruolo o a ricercatori confermati, su richiesta o col consenso del responsabile del corso.

Fermi restando i doveri didattici dei professori e dei ricercatori stabiliti dai rispettivi stati giuridici, per gli insegnamenti articolati in moduli il responsabile deve tenere almeno un modulo.

Gli ordinamenti degli studi possono prevedere il coordinamento di più insegnamenti ufficiali in un unico corso integrato.

5. Qualora non sia possibile provvedere in altro modo all'attivazione di insegnamenti ufficiali a scelta, o obbligatori in nuovi corsi di studio o quando si tratti di insegnamenti professionalizzanti per cui non vi siano docenti universitari con le idonee competenze, le facoltà, nell'ambito della programmazione delle risorse per la didattica di cui all'art. 11, possono proporre la stipula di contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica e/o professionale che non insegnino presso università italiane; tali contratti, per ciascun corso di studio, possono essere attivati in numero non superiore a un terzo degli insegnamenti ufficiali in esso impartiti.

Gli insegnamenti ufficiali possono essere integrati con corsi tenuti per contratto da studiosi od esperti di elevata qualificazione che non insegnino presso università italiane

o con cicli di lezioni tenuti da professori di ruolo o da ricercatori confermati; tali contratti possono essere attivati in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà.

Qualora siano state stipulate convenzioni con enti pubblici e privati le funzioni di professore a contratto possono essere attribuite anche in soprannumero e senza oneri per l'Università ad esperti appartenenti agli stessi enti. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere attribuiti alla stessa persona per più di tre volte in un quinquennio; deroghe a tale limite possono essere concesse con decreto del rettore, su proposta delle facoltà e previa delibera del senato accademico, esclusivamente ove non si possano impartire o integrare altrimenti insegnamenti professionalizzanti o ad alto contenuto tecnologico, in settori per i quali non vi siano docenti universitari con idonee competenze. I contratti non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale; l'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. I contratti sono stipulati su proposta delle facoltà con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere conforme del senato accademico.

6. Subordinatamente alla copertura dei corsi ufficiali con personale della facoltà, i corsi liberi sono svolti da professori di ruolo o fuori ruolo, da ricercatori confermati, da già professori di ruolo che non siano stati destituiti e da liberi docenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 ottobre 1996

Il rettore

96A7505

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vedute le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nelle riunioni del 28 gennaio 1994 (riformulazione dell'art. 147 del capo VII «Degli studenti - Degli esami - Delle Tasse», del 15 giugno 1994 (Attivazione del diploma universitario di operatore giuridico d'impresa) e del 19 giugno 1995 (adeguamento della facoltà di giurisprudenza ai nuovi settori scientifico-disciplinari), approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 marzo 1994, 29 giugno 1994 e 30 giugno 1995;

Veduti i pareri favorevoli del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 18 aprile 1996 e 13 giugno 1996;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III dell'ordinamento generale degli studi - Sezione I - Norme generali, l'art. 13, allo stesso capo III - Sezione II, norme speciali per la facoltà di giurisprudenza gli articoli 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, e al capo VII «Degli studenti - Degli esami - Delle tasse» l'art. 147, sono modificati come segue:

Capo III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I

Norme generali

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo è così sostituito:

«La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza; conferisce altresì il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa. Nell'ambito del medesimo corso di laurea è attivato l'indirizzo sammarinese».

Sezione II

Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza

Gli articoli 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 1.

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. Nell'ambito del medesimo corso di laurea è attivato l'indirizzo sammarinese.

La facoltà di giurisprudenza conferisce altresì il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

Art. 2.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti della facoltà di giurisprudenza i seguenti:

Settore N01X - Diritto privato:

diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo (settore N01X);
nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X).

Settore N02X - Diritto privato comparato:

diritto anglo-americano;
diritto dei Paesi africani e asiatici;
diritto dei Paesi dell'Est europeo;
diritto dei Paesi di lingua francese;
diritto dei Paesi di lingua tedesca;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto dell'America latina;
diritto musulmano e dei Paesi islamici;
diritto privato comparato;
diritto privato delle Comunità europee;
istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
sistemi giuridici comparati.

Settore N03X - Diritto agrario:

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

Settore N04X - Diritto commerciale:

diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale,
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare (settore N04X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);
diritto industriale.

Settore N05X - Diritto dell'economia:

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'economia (settore N05X);
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

Settore N06X - Diritto della navigazione:

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione (settore N06X).

Settore N07X - Diritto del lavoro:

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.

Settore N08X - Diritto costituzionale:

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
giustizia costituzionale.

Settore N09X - Istituzioni di diritto pubblico:

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico generale;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione del turismo (settore N09X);
legislazione per lo sviluppo del mezzogiorno;
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).

Settore N10X - Diritto amministrativo:

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

Settore N11X - Diritto pubblico comparato:

diritto amministrativo comparato;
diritto comparato dei beni culturali e ambientali;
diritto costituzionale comparato;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto pubblico anglo-americano;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico comparato degli Stati africani.

Settore N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico:

diritto canonico;
diritto ecclesiastico;
diritto ecclesiastico comparato;

storia del diritto canonico (settore N12X);
storia delle istituzioni religiose;
storia e sistemi dei rapporti tra Stato e chiesa (settore N12X).

Settore N13X - Diritto tributario:

diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati (settore N13X).

Settore N14X - Diritto internazionale:

diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle comunità europee;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale della navigazione (settore N14X);
diritto internazionale dell'economia (settore N14X);
diritto internazionale privato;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comunitario (settore N14X);
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.

Settore N15X - Diritto processuale civile:

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X);
diritto processuale del lavoro;
diritto processuale generale;
ordinamento giudiziario (settore N15X);
teoria generale del processo (settore N15X).

settore N16X - Diritto processuale penale:

diritto dell'esecuzione penale;
diritto e procedura penale militare (settore N16X);
diritto penitenziario;
diritto processuale penale comparato;
istituzioni di diritto e procedura penale (settore N16X);
ordinamento giudiziario (settore N16X);
procedura penale;
procedura penale militare;
teoria generale del processo (settore N16X).

Settore N17X - Diritto penale:

criminologia (settore N17X);
diritto e procedura penale militare (settore N17X);
diritto penale;
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale militare;
istituzioni di diritto e procedura penale (settore N17X);
legislazione minorile.

Settore N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità:

diritti dell'antico oriente mediterraneo;
diritti greci;
diritto bizantino;
diritto penale romano;
diritto pubblico romano;
diritto romano;
epigrafia giuridica;
esegesi delle fonti del diritto romano;
filologia giuridica;
istituzioni di diritto romano;
organizzazione amministrativa romana;
papirologia giuridica;
storia del diritto romano;
storia della costituzione romana.

Settore N19X - Storia del diritto italiano:

diritto comune;
diritto e istituzioni medievali;
esegesi delle fonti del diritto italiano;
istituzioni giuridiche medievali e moderne;
storia degli ordinamenti degli Stati italiani;
storia del diritto canonico (settore N19X);
storia del diritto commerciale;
storia del diritto della navigazione;
storia del diritto internazionale;
storia del diritto italiano;
storia del diritto moderno e contemporaneo;
storia del diritto penale;
storia del diritto pubblico italiano;
storia dell'amministrazione dello Stato italiano;
storia delle codificazioni moderne;
storia delle costituzioni moderne;
storia del pensiero giuridico moderno;
storia e legislazione delle istituzioni scolastiche.

Settore N20X - Filosofia del diritto:

diritti dell'uomo;
filosofia del diritto;
informatica giuridica;
logica giuridica;
metodologia della scienza giuridica;
teoria dell'interpretazione;
teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione;
teoria generale del diritto.

Settore N21X - Sociologia del diritto:

antropologia giuridica;
istituzioni giuridiche e mutamento sociale (settore N21X);
sociologia del diritto (settore N21X):

Settore F22B - Medicina legale:

antropologia criminale;
criminologia e difesa sociale;
medicina legale;
psicopatologia forense;
tossicologia forense.

Settore M11B - Psicologia sociale:

psicologia giuridica.

Settore P01A - Economia politica:

economia politica (settore P01A).

Settore P01B - Politica economica:

politica economica (settore P01B);
programmazione economica.

Settore P01C - Scienza delle finanze:

scienza delle finanze.

Settore P01F - Economia monetaria:

economia monetaria internazionale.

Settore P01G - Economia internazionale:

economia internazionale;
politica economica internazionale.

Settore P01I - Economia dei settori produttivi:

economia dell'impresa;
economia industriale.

Settore P02A - Economia aziendale:

economia aziendale.

Settore P02E - Economia degli intermediari finanziari:

economia degli intermediari finanziari.

Settore P03X - Storia economica;

storia economica.

Settore Q01A - Filosofia politica:

Filosofia politica.

Settore Q01B - Storia delle dottrine politiche.

storia delle dottrine politiche.

Settore Q01C - Storia delle istituzioni politiche:

storia costituzionale;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle istituzioni politiche.

Settore Q02X - Scienza politica:

relazioni internazionali;
scienza dell'amministrazione.

Settore Q04X - Storia delle relazioni internazionali:

storia dei trattati e politica internazionale;
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Settore Q05G - Sociologia della devianza:

criminologia minorile.

Settore S01A - Statistica:

statistica (settore S01A).

La facoltà si riserva altresì di indicare il settore scientifico-disciplinare a cui afferisce il diritto sammarinese, già in statuto, non appena il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avrà dato risposta al quesito specificamente formulato in proposito.

Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato i seguenti esami:

Area del diritto amministrativo:

2 insegnamenti.

Area del diritto civile:

2 insegnamenti,

più un terzo da scegliersi, di anno in anno, fra le materie individuate dalla facoltà.

Area del diritto commerciale:

1 insegnamento.

Area del diritto comparato e comunitario:

1 insegnamento (da scegliersi fra più insegnamenti indicati di anno in anno dalla facoltà).

Area del diritto costituzionale:

1 insegnamento.

Area del diritto del lavoro:

1 insegnamento.

Area del diritto internazionale e del diritto comunitario.

2 insegnamenti.

Area del diritto penale:

2 insegnamenti.

Area del diritto romano:

2 insegnamenti.

Area della storia del diritto medioevale e moderno:

1 insegnamento (eventualmente da scegliersi tra due materie indicate di anno in anno dalla facoltà).

Area economico-finanziaria:

1 insegnamento.

Area filosofico-giuridica:

1 insegnamento (da scegliersi fra più insegnamenti indicati di anno in anno dalla facoltà).

Area del diritto tributario:

1 insegnamento.

Area del diritto processuale civile ed area del diritto processuale penale:

2 insegnamenti, (uno per ciascuna area).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver altresì seguito i corsi e superato altri cinque esami tra quelli attivati nella facoltà.

All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di facoltà individua gli insegnamenti obbligatori per ciascuna area disciplinare e le altre materie da attivarsi, nonché le propedeuticità relative.

Art. 3.

Indirizzo sammarinese

È istituito presso la facoltà l'indirizzo sammarinese, destinato all'approfondimento della conoscenza del diritto sammarinese nei settori dell'ordinamento giudizia-

rio e del funzionamento delle sue istituzioni politiche ed amministrative, tutto ciò anche in vista dell'assunzione di incarichi di natura diplomatica e consolare.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza, indirizzo sammarinese è di quattro anni.

Saranno ammessi all'indirizzo sammarinese non più di 30 studenti per anno accademico.

La graduatoria verrà formata sulla base del giudizio conseguito all'esame di maturità ed eventualmente del risultato di un esame orale: sarà titolo preferenziale la residenza nella Repubblica di San Marino.

Per essere ammessi all'esame di laurea, indirizzo sammarinese, lo studente dovrà, oltre ad aver seguito i corsi e superato gli esami previsti dall'ordinamento della facoltà, aver dimostrato la conoscenza delle sottoelencate discipline, integrative dei corsi ufficiali cui afferiscono:

diritto commerciale sammarinese, integrativo di «Diritto commerciale»;
diritto penale sammarinese, integrativo di «Diritto penale»;
procedura civile e ordinamento giudiziario sammarinese, integrativo di «Diritto processuale civile»;
procedura penale sammarinese, integrativo di «Procedura penale»;
diritto del lavoro sammarinese, integrativo di «Diritto del lavoro»;
diritto amministrativo sammarinese, integrativo di «Diritto amministrativo»;
diritto tributario sammarinese, integrativo dell'insegnamento di «Scienza delle finanze»;
diritto di famiglia sammarinese, integrativo di «Diritto civile»;
diritto internazionale: storia e diritto delle convenzioni internazionali sammarinesi, integrativo di «Diritto internazionale»,

nonché aver sostenuto i seguenti esami:

esegesi delle fonti del diritto italiano;
diritto comune;
diritto sammarinese.

Il tema oggetto della dissertazione di laurea dovrà riguardare problematiche attinenti al diritto sammarinese.

Art. 4.

Corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa

1. È istituito il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

2. La durata del corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

3. Il piano degli studi del corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa comprende quindici insegnamenti, di cui dieci fondamentali.

Gli insegnamenti devono essere annuali; peraltro possono essere articolati in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 50 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 25 ore di didattica.

Il consiglio di facoltà stabilisce quali corsi siano svolti con articolazione annuale e quali con articolazione semestrale.

4. Il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 15 annualità.

Al termine del corso di studi, per conseguire il diploma, lo studente dovrà sostenere una discussione orale su un argomento concordato con il docente di una materia a scelta, nella quale dovrà evidenziare una sufficiente capacità di sviluppo critico dell'argomento concordato con il docente.

5. Per il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa è previsto il numero chiuso, che verrà stabilito di anno in anno dal consiglio di facoltà, secondo le possibilità di assorbimento lavorativo dei diplomati.

L'ammissione al numero chiuso del diploma avverrà a mezzo di un concorso, per titoli e per esami, anche relativi alla conoscenza di lingue straniere, le cui prove potranno avvenire anche a mezzo questionari.

6. All'inizio di ogni anno il consiglio di facoltà delega un proprio componente, professore di ruolo, a sovraintendere e coordinare il corso di studi per il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

7. Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1) Area del diritto civile: un insegnamento;

2) Area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: un insegnamento;

3) Area del diritto commerciale: un insegnamento;

4) Area del diritto comparato, internazionale e comunitario: un insegnamento;

5) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale: un insegnamento;

6) Area del diritto penale: un insegnamento;

7) Area storico-giuridica: un insegnamento;

8) Area della finanza e della contabilità aziendale: un insegnamento;

9) Area delle scienze dell'amministrazione: un insegnamento;

10) Area dell'economia politica: un insegnamento.

Sono insegnamenti obbligatori i seguenti:

1) Area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: un insegnamento;

2)Area del diritto bancario e del mercato finanziario: un insegnamento;

3) Area del diritto tributario: un insegnamento.

Sono insegnamenti facoltativi i seguenti:

1) Economia degli intermediari finanziari;
2) Diritto fallimentare;
3) Diritto del commercio internazionale e comunitario;
4) Diritto penale commerciale;
5) Diritto internazionale privato;
6) Politica economica;
7) Diritto industriale;
8) Diritto pubblico dell'economia;
9) Diritto privato dell'economia;
10) Diritto commerciale internazionale;
11) Organizzazione economica internazionale;
12) Programmazione economica;
13) Statistica;
14) Economia internazionale.

8. Prima dell'inizio di ogni anno il consiglio di facoltà delibera il piano degli studi per l'ottenimento del diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

9. La sede dei corsi per il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa puo essere fissata, su delibera degli organi accademici, anche in comune diverso da quello di Urbino, previa costituzione di apposito consorzio di finanziamento.

10. Al fine del credito didattico, di anno in anno, esaminati i programmi dei singoli corsi, il consiglio di facoltà stabilisce quali esami potranno essere riconosciuti ai fini del corso di laurea in giurisprudenza, come esame o come parte di esame.

Art. 5.

Istituto di applicazione forense

1. Alla facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere, per mezzo di esercitazioni, alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione alla magistratura e all'esercizio della professione forense nonché, in genere, alla preparazione degli operatori del diritto.

L'Istituto, i cui corsi hanno la durata di un anno, funziona anche ai fini ed alle condizioni di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernente l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

2. I mezzi per il funzionamento dell'istituto sono costituiti dalle tasse e contributi degli iscritti, dai contributi dell'Università e da eventuali elargizioni di enti pubblici e privati.

3. L'istituto è retto da un consiglio direttivo, composto da tre membri. Del consiglio fa parte di diritto il preside della facoltà di giurisprudenza. Gli altri due membri sono eletti dal consiglio di facoltà tra i professori ufficiali della facoltà stessa.

Il consiglio di facoltà nomina, a maggioranza assoluta, il direttore del consiglio direttivo tra i membri di questo.

Il direttore ed i consiglieri durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Alle adunanze del consiglio direttivo possono essere invitati dal direttore a singole riunioni, con voto consultivo, i docenti dell'istituto, i magistrati della provincia di Pesaro e Urbino, funzionari dello Stato, nonché i presidenti dei consigli degli ordini degli avvocati e procuratori della provincia di Pesaro e Urbino.

4. Le materie sulle quali si terranno esercitazioni e conferenze saranno elencate nel regolamento didattico della facoltà.

5. Possono iscriversi all'istituto, in qualità di praticanti, i laureati in giurisprudenza in qualunque università italiana e straniera.

Il direttore può, altresì, ammettere studenti laureandi in giurisprudenza dell'Università di Urbino, nonché laureati di altra facoltà ad assistere, come uditori, ai singoli corsi di esercitazioni.

6. Le tasse annuali di iscrizione e contributi accessori sono stabiliti da norme interne.

7. Agli iscritti che abbiano frequentato il corso con diligenza e con profitto, viene rilasciato un certificato agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Il rilascio di tale diploma è soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne.

8. Il funzionamento dell'Istituto è regolato da apposite norme deliberate dal consiglio direttivo ed approvate dalla facoltà di giurisprudenza e dal rettore.

CAPO VII

DEGLI STUDENTI - DEGLI ESAMI - DELLE TASSE

L'articolo 147 è sostituito dal seguente:

Art. 147. — L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato, almeno sei mesi prima della dissertazione, in accordo con il professore ufficiale della materia in cui ha dato saggio negli esami di profitto;

b) in una discussione su detta dissertazione;

c) nella compilazione e nella discussione di una tesina, scelta dal candidato, su argomento e su materia complementare diversa dalla dissertazione di laurea.

La dissertazione, o la tesina, deve essere relativa a materia di diritto positivo o quantomeno, una delle due, deve avere contenuto normativo.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea deve aver esaurito gli esami di profitto e depositato copia della dissertazione scritta almeno 20 giorni e copia della tesina almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima seduta di laurea della sessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 30 ottobre 1996

Il rettore: Bo

96A7504

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale dell'8 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1991, n. 166, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «ematologia»;

Visto il decreto rettorale del 7 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1992, n. 214, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «chirurgia generale»;

Visto il decreto rettorale del 30 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1994, n. 44, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «oftalmologia»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, n. 167, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativa alle scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quelle di «ematologia», «chirurgia generale» e «oftalmologia»;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 13 marzo 1996 e 12 giugno 1996;

senato accademico del 12 giugno 1996;

consiglio di amministrazione del 27 giugno 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 18 luglio 1996;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

CAPO III

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA

Gli articoli dall'80 all'87, di cui al decreto rettorale dell'8 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1991, n. 166, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «Ematologia», vengono soppressi e sostituiti dai seguenti con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 80 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*. — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in ematologia. Essa risponde alle norme generali delle scuola di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'ematologia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva C.E.E. 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 81 *(Organizzazione della scuola)*. — 1. Il corso di specializzazione in ematologia ha la durata di 4 anni. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Università degli studi di Udine, piazzale Kolbe - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 82 (*Piano di studi di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al comma 3, del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 80, comma 2, e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standard formativi specifici per la specializzazione in ematologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in ematologia nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative, di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 83 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio è stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 84 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale riportato nella tabella B.

Art. 85 (*Protocolli di intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in ematologia e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabile protocolli di intesa ai sensi del secondo comma, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16, del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 86 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in ematologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standard sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Art. 87 (*Titolo di abilitazione*). — 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione in ematologia possono essere iscritti alla scuola stessa purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del corso. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica.

B. *Area fisiopatologia ematologica generale e molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.

Settori: E04B biologia molecolare, F03X genetica medica, F04A patologia generale.

C. *Area laboratorio e diagnostica ematologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, E10X biofisica medica.

D. *Area ematologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07G malattie del sangue, F07A medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F01X statistica medica.

E. *Area immunoematologia e terapia trasfusionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F07G malattie del sangue.

F. *Area trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali emolinfopoietiche.

Settori: F07G malattie del sangue.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

a) aver eseguito personalmente almeno cento aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

b) aver eseguito personalmente almeno cinquanta biopsie osteo-midollari ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

c) aver eseguito personalmente almeno venti rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;

d) aver seguito almeno cento casi di emopatie, di cui almeno trenta di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale;

e) aver eseguito personalmente almeno cento determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilità;

f) aver eseguito personalmente almeno cinquanta screening relativi a patologia dell'emostasi e cinquanta test per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

2. Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative all'esecuzione di fenotipi eritrocitari completi,

fenotipi Rh, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali; aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari;

b) emostasi e trombosi: aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche;

c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni un'unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno venti pazienti sottoposti a trapianto allogenico o autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e chimici della graft-versus-host-disease.

3. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

CAPO IV

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

Gli articoli dall'88 al 95, di cui al decreto rettorale del 7 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1992, n. 214, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «chirurgia generale», vengono soppressi e sostituiti dai seguenti con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 88 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).* — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare personale medico specializzato nel settore professionale della chirurgia generale. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva C.E.E. 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 89 *(Organizzazione della scuola).* — 1. Il corso di specializzazione in chirurgia generale ha la durata di sei anni. I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della chirurgia generale. Il quarto, il quinto ed il sesto anno a quelli della diagnostica e terapia delle specifiche patologie. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Udine, P.le Santa Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi Dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella struttura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 90 *(Piani di studi di addestramento professionale).* — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al comma 3, del precedente articolo.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 88, comma 2 e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in chirurgia generale, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in chirurgia generale nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 91 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 92 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 93 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in chirurgia generale e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 94 *(Norme finali)*. — 1. La tabella *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in chirurgia generale (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Art. 95 *(Titolo di abilitazione)*. — 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione in chirurgia generale possono essere iscritti alla scuola stessa purché consegnano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del corso. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA A - *Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area A1* - Propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza

pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori: F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale, F04B patologia clinica.

B) *Area B1* - Semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie per impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F08A chirurgia generale.

C) *Area C1* - Chirurgia generale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie per definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento (chirurgico o meno) più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori: F21X anestesiologia, F08A chirurgia generale.

D) *Area D1* - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori: F08A chirurgia generale.

E) *Area E1* - Chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza ed esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività devono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo-facciale, F16A malattie apparato locomotore.

F) *Area F1* - Organizzativa e gestionale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico-legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori: F08A chirurgia generale, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali e dimostrare di aver raggiunto una progressiva assunzione di autonomia professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

a) almeno cinquanta interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno centoventi interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno duecentocinquanta interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore,

(degli interventi indicati sub *a)*, *b)* e *c)* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza).

d) aver effettuato almeno duecento ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

2. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CAPO X

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE OFTALMOLOGIA

Gli articoli dal 140 al 148, di cui al decreto rettorale del 30 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 44, del 23 febbraio 1994, con il quale è stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in

«oftalmologia», vengono soppressi e sostituiti dai seguenti con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 140 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*. — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine e istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di svolgere attività di prevenzione, diagnosi e cura nel settore professionale della oftalmologia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

4. Le università possono istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE n. 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 141 *(Organizzazione, durata, norme d'accesso)*. — 1. Il corso di specializzazione in oftalmologia ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze chirurgiche.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze chirurgiche della facoltà di medicina e chirurgia, sede amministrativa della scuola, le altre strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine, nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella struttura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascuno di corso, per un totale di sedici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 142 *(Piani di studi e di addestramento)*. — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al comma terzo del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 140, comma secondo, e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi per la specializzazione in oftalmologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 143 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 144 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica dell'indirizzo scelto assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella *B*.

Art. 145 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in oftalmologia e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 146 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specialità in oftalmologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Art. 147 *(Titolo di abilitazione)*. — 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione in oftalmologia possono essere iscritti alla scuola stessa purché consegnano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del corso. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Morfologia normale e patologia oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori:

E09A anatomia umana;

F03X genetica medica;

F06A anatomia patologica;

F14X malattie dell'apparato visivo.

B) *Fisiopatologia della visione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori:

E05A biochimica;

E06A fisiologia umana;

F14X malattie apparato visivo.

C) *Semeiotica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settori:

F14X malattie apparato visivo.

D) *Patologia e clinica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.

Settori:

F14X malattie apparato visivo;

F12B neurochirurgia;

F22A igiene generale e applicata;

F22B medicina legale;

F22C medicina del lavoro.

E) *Chirurgia oftalmologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.

Settori:

F13C chirurgia maxillo-facciale;

F14X malattie dell'apparato visivo.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

a) aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

b) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;

c) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;

d) aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;

e) aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;

f) aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser.

2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve dimostrare d'aver eseguito:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

3. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

4. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 settembre 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A7509

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 novembre 1996.

Autorizzazione alla Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla società Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Zambeletti, 11;

Vista la istanza con la quale la società Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Zambeletti, 11, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18 (Assistenza) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 24 settembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995, si è espresso favorevolmente in merito alla istanza sopra richiamata presentata dalla società Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Zambeletti, 11, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18 (Assistenza) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A7485

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 14 novembre 1996, n. 577** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371»; il D.L. n. 371/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996).

Art. 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate *ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995.* Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

2-bis. *Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:*

«3. L'autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), *e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi.».*

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. L'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Riferimenti normativi:

— Il provvedimento CIP n. 32/1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1986, reca modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia dei prezzi e condizioni di fornitura di energia elettrica. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Il capitolo I riguarda le tariffe per gli usi domestici e il capitolo II la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

— La legge n. 481/1995 reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità». Si trascrive, nell'ordine, il testo del comma 1 dell'art. 1; dell'art. 2, commi 12, lettera *c*), 17, 20 e 22, e dell'art. 3, come sopra modificato:

«Art. 1 (*Finalità*), comma 1. — Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi», nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».

«Art. 2 (*Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità*). — 1-11 (*Omissis*).

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:

a)-*b*) (*omissis*);

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d)-*p*) (*omissis*).

13-16 (*Omissis*).

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18-19 (*Omissis*).

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera *g)*, l'obbligo di corrispondere un indennizzo,

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. *(Omissis)*.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23-41 *(Omissis)*».

«Art. 3. *(Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico)*. — 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto art. 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 28, della presente legge

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.

3. *L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera* c), *e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi.*

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'art. 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, nonché degli eventuali elementi di cui all'art. 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di quindici giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità.

6 I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S p a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge.

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2, comma 12, lettera *f)*, deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'art 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL S.p.a. restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

— I commi 238 e 240 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recitavano:

«238 L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas accerta entro il 30 aprile 1996 la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, verificando la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli definiti dall'art. 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Qualora entro tale data l'Autorità non abbia provveduto ai relativi accertamenti provvede entro i successivi sessanta giorni il Ministro del tesoro.

239. *(Omissis)*.

240. Gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al capitolo II, punto 1, lettere *A* e *B*, del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il CIPE avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento, sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il CIPE provvede all'accertamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto produzione e disposizioni fiscali) è il seguente: «4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per la definizione del contenzioso relativo ad opere realizzate per la ricostruzione posterremoto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 89, il prof. Onorato Sepe è stato nominato commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa del contenzioso insorto per la realizzazione degli interventi di ricostruzione posterremoto, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

96A7496

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 13 novembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1517,38
ECU	1930,11
Marco tedesco	1007,36
Franco francese	297,93
Lira sterlina	2508,99
Fiorino olandese	898,18
Franco belga	48,889
Peseta spagnola	11,996
Corona danese	262,39
Lira irlandese	2515,82
Dracma greca	6,378
Escudo portoghese	9,958
Dollaro canadese	1137,47
Yen giapponese	13,626
Franco svizzero	1196,77
Scellino austriaco	143,16
Corona norvegese	240,02
Corona svedese	228,40
Marco finlandese	334,45
Dollaro australiano	1195,70

96A7589

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Completamento degli interventi urgenti sul sistema depurativo a servizio del comune di S. Benedetto del Tronto e della bassa Valle del Tronto: lotto 1, nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1996, gli interventi «Completamento del sistema depurativo di S. Benedetto del Tronto e della bassa Valle del Tronto - 1° lotto sub 1 e «Completamento degli interventi urgenti del sistema depurativo a servizio del comune di S Benedetto del Tronto e della bassa Valle del Tronto - 1° lotto sub 3, finanziati nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, sono unificati con il titolo: «Lotto 1 - Completamento degli interventi urgenti sul sistema depurativo a servizio del comune di S. Benedetto del Tronto e dalla bassa Valle del Tronto, il cui finanziamento è definitivamente determinato in L. 6 877 000 000.

96A7497

Revoca del finanziamento relativo all'intervento: «Riutilizzo agricolo ed industriale delle acque trattate negli impianti a servizio dei centri urbani costieri a forte vocazione turistica della regione Marche», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1996, il finanziamento relativo all'intervento: «Riutilizzo agricolo ed industriale delle acque trattate negli impianti a servizio dei centri urbani costieri a forte vocazione turistica della regione Marche», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è revocato.

96A7498

Revoca del finanziamento relativo all'intervento: «Sistema di collettamento delle acque reflue nel comune di Termoli», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1996, il finanziamento relativo all'intervento: «Sistema di collettamento delle acque reflue nel comune di Termoli», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è revocato.

96A7499

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
283 BO	Regal Silver Plate S r l	Medicina	4

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
251 MI	Bertoni S r l	Milano	5
661 VI	Fredi di Ancora Mario	Vicenza	1

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
882 RM	Galeotti e Marinelli S.n.c	Roma

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3301 AL	M B. di Medicato & Bertin	Valenza
3389 AL	Stefy Gioielli di Cucciara Stef.a	Valenza
53 CA	Mastromarino Giovanni	Cagliari
167 CA	Floris Daniela	Guspini
18 CT	Scuderi Vincenzo	Catania
50 FO	Filippi Luciano	Rimini
149 FO	Bustelli Massimiliano	Rimini
67 MC	Garulli Maria Wally	Macerata
863 MI	Buzzo Romeo	Milano
1587 MI	Boschi Enrico di Boschi Mario	Milano
94 MO	Ingrid Marie Gorman Nordmard	Formigine
672 NA	Rocco Nunzio	Mapoli
841 NA	Gioielli Tancredi di Tancredi M.	Napoli
9 OR	Blumental Riccardo	Oristano
213 PV	Marchiotti Fabio Paolino	Mede
38 PI	«Artigianato Orafo Fiorentino» di Banti R e Anichini F.	Pisa
53 PI	Elisa Grandis e C. S n c.	Guardistallo
6 RI	Erre Esse Preziosi di Severoni R	Rieti
327 TO	Del Colombo Paola	Torino
207 VA	F.lli Turri di Franco Turri e C. S.n.c.	Gallarate
1838 VI	Lapasin S r l	Vicenza

96A7500

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 1996, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1995 e ai mesi del 1996 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1995 Ottobre	5,8	9,8
Novembre	6,0	9,9
Dicembre	5,8	10,1
1996 Gennaio	5,5	9,6
Febbraio	5,0	9,5
Marzo	4,5	9,6
Aprile	4,5	10,0
Maggio	4,3	10,0
Giugno	3,9	10,0
Luglio	3,6	9,5
Agosto	3,4	9,4
Settembre	3,4	9,4
Ottobre	3,0	8,9

96A7556

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura le facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N01X «diritto privato».

Gli aspianti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7555

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400